

# ANASPED

## LA NOSTRA

# VOCE



Federazione Nazionale Spedizionieri Doganali • info@anasped.it - www.anasped.it • Numero 7 - anno V - Luglio 2017

## La revoca della certificazione



### *Altolà del TAR Lazio ai provvedimenti immotivati*

**P**ensate che sia impossibile incappare in una revoca della certificazione AEO per 4 (quattro) contestazioni di irregolarità su 45.000 dichiarazioni doganali di esportazione presentate nel triennio precedente (49.500 dichiarazioni, se consideriamo anche l'import)? Niente è impossibile per l'Agenzia delle Dogane.

Un operatore logistico, abilitato all'esercizio delle ex procedure domiciliate, ora confluite nei c.d. luoghi approvati, si vede notificare dapprima un provvedimento di sospensione e, successivamente, un provvedimento di revoca della certificazione AEO da parte della Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali, Agenzia delle Dogane in Roma.

Il provvedimento viene adottato sulla base di una proposta di revoca avanzata dalla DID competente per territorio, che ritiene fondati i rilievi mossi dal Team AEO dell'Ufficio delle Dogane che ha operato sul territorio. Nessuno è perfetto: in effetti nel corso dell'ultimo triennio qualcosa non era andato per il verso giusto e l'operatore non aveva potuto produrre, nel corso degli audit di revisione, tutti le procure necessarie per dimostrare di avere l'incarico di rappresentare l'esportatore (necessario anche nella forma della rappresentanza indiretta, ai sensi ora dell'art. 19 CDU); soprattutto non aveva potuto dimostrare su quale base avesse emesso la certificazione EUR 1 per la merce dichiarata per conto dell'esportatore. Certo, non aveva giovato neanche il fatto che il legale rappresentante dell'operatore non si fosse opposto ad un decreto penale di condanna, subito ingiustamente sei anni prima della contestazione che aveva portato alla revoca della certificazione AEO.

Il decreto era stato emesso per il reato di falso in atto pubblico, avendo appunto sottoscritto un certificato EUR 1 senza che ve ne fossero i presupposti; ma si era trattato in un comportamento, tutt'al più, colposo, non doloso. E mai era stata più sciagurata e miope la decisione di non opporsi al Decreto penale di condanna (dovuta al fatto di non voler investire più di tanto nel pagamento delle spese legali che comunque non sarebbero state lievi), chiedendo l'instaurazione di un vero processo dove l'operatore avrebbe potuto ben spiegare al giudice la realtà dei fatti (e soprattutto avrebbe potuto spiegare l'impossibilità, da parte sua, di accertare l'origine del prodotto in questione, al di là delle informazioni ricevute dal mandante).

Un decreto penale di condanna è, appunto, una condanna anche se in forma semplificata, sia pure con alcuni benefici di legge: si diventa "pregiudicati" a tutti gli effetti, è bene ricordarlo. Comunque, si trattava di fatti risalenti oltre il triennio di osservazione per il mantenimento dello status di AEO.

Le altre contestazioni sul rispetto del disciplinare operativo nelle ex procedure domiciliare non erano più di 4 e comunque l'operatore si era conformato alle prescrizioni dell'Ufficio, adottando dei disciplinari interni ad hoc. Perché, dunque, la revoca? La stessa domanda se l'è posta il TAR Lazio, cui l'operatore si è rivolto per l'annullamento del provvedimento.

Il danno ingiusto conseguente alla revoca era stato valutato in non meno di 450.000 euro di riduzione del fatturato, oltre alla perdita della clientela, alla perdita occupazionale, al danno all'indotto e a quant'altro. Il TAR, con sentenza divenuta definitiva, ha annullato il provvedimento di revoca ed il nominativo dell'operatore è tornato saldamente nella banca dati AEO. C'è un Giudice anche a Roma, non solo "a Berlino", ricordiamocelo.

Il TAR ha rilevato come l'Ufficio non avesse sufficientemente valutato la situazione complessiva in cui versava l'operatore.

Il TAR ha ricordato come la normativa in vigore all'epoca dei fatti (art. 14, DAC, come del resto quella tuttora vigente) prevedesse, in ogni ipotesi di revoca, la valutazione "del numero e dell'ampiezza delle operazioni doganali" oltre che della buona fede dell'operatore. Dal fatto che, nella specie, nel triennio precedente alla revoca fossero state presentate circa 15.000 dichiarazioni annue di esportazioni, si poteva ben considerare che le irregolarità (quattro) contestate potessero "essere ascritte a disfunzioni e/o sviste procedurali compiute in buona fede nello svolgimento dell'ordinario lavoro". Non erano inoltre state adeguatamente valutate le circostanziate osservazioni difensive presentate dall'operatore in sede di provvedimento di sospensione.

Anche per eventuali violazioni penali definite con sentenza passata in giudicato (cui è equiparato il decreto penale di condanna), il TAR ha affermato che occorre sempre "un giudizio di comparazione tra il fatto contestato, la natura della sentenza di condanna e il numero e l'ampiezza delle operazioni doganali svolte dell'interessato nel periodo di riferimento, insieme alla delibazione della sua buona fede".

Si ricorda che il decreto penale viene emesso senza dibattimento, cioè a tavolino sulla base delle risultanze del fascicolo del pubblico ministero, quindi in definitiva sulla base della sola denuncia sporta dall'ufficio. Tutto è bene quel che finisce bene, dunque, dopo un processo durato due anni, un paio di provvedimenti intermedi del Consiglio di Stato, di cui uno per obbligare l'Agenzia delle Dogane all'ottemperanza dell'ordinanza cautelare di ripristino immediato del nominativo dell'operatore nella banca dati AEO, quattro udienze di discussione e spese legali con cifre a quattro zeri.

Ma quando per un'ingiustizia si mette in gioco la vita di un'Azienda ed il destino dei suoi dipendenti, niente è mai troppo.

L'importante è non arrendersi.

**Bellante & La Lumia**  
Studio Legale – Verona  
[www.bellantelalumia.it](http://www.bellantelalumia.it)

## Cooperazione Doganale ITALIA-VIETNAM

Il 15 giugno 2017 è entrata in vigore la legge N. 85 del 16 maggio 2017 che ratifica l'accordo di "Cooperazione e mutua assistenza doganale" tra l'Italia e la Repubblica del Vietnam.

La finalità dell'accordo è di favorire la corretta applicazione della normativa doganale tra Italia e Repubblica del Vietnam nonché, tramite lo scambio di informazioni tra le amministrazioni doganali dei due Stati contraenti, di accertare, reprimere e prevenire infrazioni ed illeciti di natura doganale. A tale fine si rafforzeranno i controlli per:

- Le merci già sospettate di essere oggetto di traffici irregolari;
- Mezzi di trasporto già conosciuti e sospettati di favorire traffici illeciti
- Nuove tecnologie e metodi sospettati di favorire nuove forme di illegalità doganale.

Le richieste di assistenza dovranno essere inoltrate per iscritto ed in lingua inglese e dovranno essere accompagnate dalla necessaria documentazione per inquadrare il caso sottoposto a verifica. L'assistenza potrebbe essere rifiutata nel caso in cui l'Amministrazione doganale adita ritenga che le informazioni richieste possano violare la sovranità e la sicurezza nazionale, ovvero che possano violare un segreto commerciale.

Maria Ester Venturini



## Per non avere brutte sorprese in vacanza....

**D**al 1° gennaio 1993 gli Stati membri dell'Unione Europea sono uno spazio unico di libera circolazione per persone, merci e capitali. Quindi, i viaggiatori che si spostano dall'uno all'altro dei Paesi dell'Unione Europea, possono portare con sé i beni acquistati in qualunque esercizio commerciale senza alcuna limitazione o formalità. Fanno eccezione alcune categorie di prodotti come tabacchi lavorati, alcol e bevande alcoliche per i quali sono previste delle soglie indicative, di seguito riportate, relative ad acquisti effettuati da privati. Inoltre, anche in funzione di taluni ulteriori criteri come, ad esempio, le modalità di trasporto o l'attività commerciale svolta dal detentore, detti beni potrebbero comunque essere considerati acquistati per scopi commerciali. In questo caso la loro circola-

zione sarà soggetta a documenti amministrativi di accompagnamento.

**PRODOTTI DEL TABACCO:** Sigarette 800 pezzi\* oppure Sigarette (massimo 3 g. ciascuno) 400 pezzi oppure Sigari 200 pezzi oppure Tabacco da fumo 1 Kg. (\*per le provenienze da Bulgaria, Croazia, Lettonia, Lituania, Romania, Ungheria, la limitazione è ridotta a 300 pezzi).

**ALCOL E BEVANDE ALCOLICHE:** Alcol o bevande alcoliche con gradazione superiore a 22% 10 litri-Alcol o bevande alcoliche con gradazione non superiore a 22% 20 litri-Vino 90 litri di cui 60 litri di vino spumante-Birra 110 litri.

**VALUTA:** Il trasporto al seguito di denaro contante o di valori assimilati è libero per importi complessivi inferiori a 10.000 €. È invece necessario compilare

una dichiarazione, da sottoscrivere e depositare esclusivamente presso gli uffici doganali al momento dell'entrata nello Stato o in uscita dallo stesso, quando si trasportano somme pari o superiori a 10.000 €.

**E ANCORA:** fare attenzione a spostarsi con animali, piante, pellicce, coralli, avorio, beni culturali, armi o acquistare moto, autoveicoli in uno dei Paesi UE. Non che non si possa fare ma opportuno essere informati sui vincoli e documenti necessari.

Ricorda che la libera circolazione delle merci, pilastro della UE, non significa scorrazzare per i 28 Paesi con tutto ciò che ci piace! Prima di partire consultate sempre la "Carta del Viaggiatore" sul sito dell'Agenzia delle Dogane. Da oggi è disponibile anche l'APP Viaggia preparato, viaggia spensierato!

# Il porto di Cagliari - storia e futuro

Dello storico porto di Cagliari si hanno tracce della sua esistenza già in periodo fenicio-punico, e poi in età romana. L'aspetto che possiamo vedere oggi è quello del '900. Infatti fino all'Unità d'Italia il porto era piccolo e separato dalla Via San Francesco da Paola (attuale via Roma) e quindi dalla città mediante delle mura. All'interno dell'area portuale ottocentesca vi era il palazzetto chiamato Sanità, dentro il quale si controllavano le merci e gli animali arrivati in città, per paura che fossero contaminati da qualche malattia che potesse portare un'epidemia. Il palazzo Sanità sorgeva nell'attuale Molo Sanità, a cui ha lasciato il nome. A fianco sorgeva una porta che immetteva nel quartiere della Marina, anch'essa demolita in contemporaneità con il resto delle mura. (A partire dal 1861 con il progetto di Gaetano Cima fino al 1870 con la costruzione del palazzo Cavenna di fronte alla darsena). Con i lavori ottocenteschi si allontanò la riva del porto dal quartiere Marina e vennero installati il molo della Darsena e quello Sanità. Oggi, collocato sulla costa meridionale dell'isola sarda, il porto di Cagliari è il principale scalo marittimo commerciale e punto di collegamento con diversi scali dell'area centrale e meridionale della penisola. Accanto a queste tradizionali funzioni, si va affiancando un traffico crocieristico in espansione che può fare leva sulle attrattive naturali e su vestigia storiche peculiari della zona, nonché su un nuovo terminal crociere, sito sul Molo Ichnusa, che è stato da poco ultimato e sarà punto di accoglienza qualificata per i crocieristi nonché punto di partenza per tutti i tour turistici nell'isola sarda.

Il Porto di Cagliari, vanta altresì da tempo una considerevole funzione petrolifera che fa capo ai terminali ubicati a poche miglia a occidente in località Sarroch – Porto Foxi, comunque ricompresi all'interno della circoscrizione territoriale dell'A.P. di Cagliari, e servizio di una delle più importanti raffinerie nazionali del Mediterraneo.

Ancor più significativo appare peraltro il traffico in containers localizzato nel Porto Canale, infrastruttura con caratteristiche di elevato livello – banchine di circa 1.850 metri lineari con fondali fino a 16 metri e oltre 44.000 ettari di piazzale – nella quale da pochi anni sono state avviate le attività del terminal containers di transhipment gestito da un gruppo terminalistico di rilievo continentale.

L'offerta infrastrutturale del bacino cittadino di Cagliari è di circa 5.300 metri lineari di banchine con fondali sino ad una profondità massima di -11 metri, una disponibilità di circa 235.700 mq di piazzali, una stazione marittima per i passeggeri delle navi traghetto.

Nel bacino cittadino (a levante) sono altresì disponibili oltre 850 posti per imbarcazioni da diporto.



Venerdì 6 Ottobre 2017

ore 15,30

**Consiglio direttivo Anasped**

**T HOTEL - Via dei Giudicati - 09131 Cagliari**

Sabato 7 Ottobre 2017

ore 09,00

**Convegno Formazione professionale**

